



COMUNE DI CASTEL RITALDI
Provincia di Perugia

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 18 DEL 30-04-10

OGGETTO: ADEGUAMENTO TARIFFE DIRITTI DI SEGRETERIA DI SPETTANZA TOTALE DELL'ENTE.

L'anno duemiladieci, il giorno trenta del mese di aprile alle ore 17:00, nella sede dell'Ente previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si é riunito l'Organo Deliberante Consiglio Comunale.

Sessione Ordinaria. Seduta Pubblica. Prima convocazione.

Alla discussione dell'argomento di cui all'oggetto sono presenti i Signori:

REALI ANDREA	P	GELMETTI ANGELO	P
ERBAIOLI CARLA	A	SILVESTRI PAOLO	P
MUNI GIUSEPPE	P	SANTILLI LUCIANO	P
DI TOMMASO AURA	P	MALTZEFF ALESSANDRO	A
SETTIMI PIETRO	P	MONTIONI CARLO	P
MESCA SANTE	P	GRANDONI FRANCESCO	A
MARZIOLI PIERLUIGI	P	MENGHINI GABRIELE	P
CELLI FEDERICO	P	MURASECCO DONATELLA	P
MARTINI LUCA	P		

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE CARELLA ANTONIO in qualità di segretario verbalizzante.

In carica n. 17 di cui presenti n. 14 ed assenti n. 3.

Assume la Presidenza il SILVESTRI PAOLO in qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui all'oggetto, segnata all'Ordine del Giorno.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

REGOLAMENTO E TARIFFE proposta di aggiornamento n.4

La legge 19 marzo 1993, n. 68, di conversione del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, all'articolo 10, comma 10, ha istituito i diritti di segreteria su una serie di atti e provvedimenti indicati nello stesso comma.

Il comma successivo sancisce che i proventi di tali diritti sono a vantaggio esclusivo degli enti.

Con atto consiliare n. 44 del 29 settembre 2000 il Comune di Castel Ritaldi ha abrogato il precedente regolamento dei diritti di segreteria approvando il Regolamento che disciplina le modalità di applicazione e riscossione dei diritti di segreteria nonché la loro contabilizzazione e rendicontazione.

Il Regolamento, mediante delle Tabelle ad esso allegate, disciplina la consistenza dei diritti di segreteria in relazione al tipo di atto, certificazione o provvedimento nell'ambito degli importi minimi e massimi stabiliti dalla legge.

Con atto di Giunta Comunale n. 157 del 7.12.2001 è stato approvato l'adeguamento N°2 dei diritti di segreteria di spettanza totale dell'Ente.

In sede di quella revisione sono stati definiti i problemi, o meglio le differenziazioni, derivanti dalla consistenza dei diritti tra interventi soggetti a DIA ed interventi soggetti ad autorizzazione in relazione al passaggio di alcune categorie di opere dal regime autorizzatorio a quello della asseverazione al fine di stabilire una perequazione evidentemente trascurata dal legislatore.

Successivamente con atto di Consiglio Comunale n.20 del 14.04.2005 sono stati approvati sia l'ulteriore modifica al regolamento sia l'aggiornamento N°3 dei diritti di segreteria di spettanza totale dell'Ente.

Si rende oggi necessario l'aggiornamento delle tariffe in base agli incrementi ISTAT;

Considerando infine che bisogna tenere conto dell'applicazione del DPR 6/6/2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, nonché delle conseguenti leggi regionali (n.1 e n.21 del 2004), che hanno introdotto sostanziali innovazioni in materia di procedimenti abilitanti l'esecuzione degli interventi.

◆ AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE IN BASE AGLI INCREMENTI ISTAT

La legislazione vigente in materia di diritti di segreteria prevede un aggiornamento biennale in base al 75 per cento della variazione degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Tale possibilità è stata introdotta con la legge 23/12/96, n. 662 in occasione dell'istituzione dei diritti per le DIA stabilendo così il concetto che i diritti sono aggiornabili. Si ritiene di poter confermare la decisione a suo tempo presa, che l'aggiornamento possa avere luogo per tutte le tipologie previste anche perché non avrebbe senso aggiornare solo quelle riferite agli interventi minori.

Nell'allegato A viene determinato l'incremento ISTAT consentito e cioè quello pari al 75 per cento dell'incremento dei prezzi al consumo.

Nell'allegato B vengono riportati gli importi aggiornati in base all'indice ISTAT.

◆ CONSIDERAZIONI

Considerato che nell'ultimo quinquennio il numero delle pratiche edilizie presentate, fra Permessi di Costruire, D.I.A., Accertamenti di conformità, C.D.U. e richieste di Agibilità, è stato di 120 - 130 annue, e che di queste un buon 80% prevedeva il pagamento dei relativi Diritti di segreteria per importi unitari che variavano da € 5,80 ad € 29,00, si propone di incrementare gli importi a partire da un minimo di € 25,00 fino ad un massimo di € 600,00, a seconda dei vari tipi di pratiche (vedi tabelle "A", "B", "C", "D" ed "E") prevedendo così un introito annuo massimo presuntivo di circa € 8.000,00 - 8.500,00.

◆ PAGAMENTO DEI DIRITTI

Per gli atti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'articolo 2 comma 1, si propone di modificare il Regolamento in modo da far effettuare il pagamento al momento della presentazione della domanda, con la precisazione che, in difetto, l'istanza sarà improcedibile.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
geom. Carlo Restani

Decreto legge 18 gennaio 1993 n. 8
Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica.

Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 1993

Testo coordinato con la legge di conversione 19 marzo 1993, n. 68 (in G.U. n. 66/93)

omissis

Articolo 10 - Disposizioni fiscali e tariffarie

omissis

10. Sono istituiti diritti di segreteria anche sui seguenti atti:

- a) certificati di destinazione urbanistica previsti dall'art. 18, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, da un valore minimo di L. 10.000 ad un valore massimo di L. 100.000;
- b) autorizzazioni di cui all'art. 7 del decreto legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, da un valore minimo di L. 10.000 ad un valore massimo di L. 100.000;
- c) autorizzazione edilizia, nonché denuncia di inizio dell'attività, ad esclusione di quella per l'eliminazione delle barriere architettoniche, da un valore minimo di lire 50.000 ad un valore massimo di lire 150.000. Tali importi sono soggetti ad aggiornamento biennale in base al 75 per cento della variazione degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati; (4)
- d) autorizzazione per l'attuazione di piani di recupero di iniziativa dei privati, di cui all'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 457, da un valore minimo di L. 10.000 ad un valore massimo di L. 100.000;
- e) autorizzazione per la lottizzazione di aree, di cui all'art. 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, da un valore minimo di lire 100.000 ad un valore massimo di lire 1.000.000; (5)
- f) certificati e attestazioni in materia urbanistico edilizia da un valore minimo di L. 10.000 ad un valore massimo di L. 100.000;
- g) concessioni edilizie, da un valore minimo di L. 30.000 ad un valore massimo di L. 1.000.000.

11. I comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti sono autorizzati ad incrementare i diritti di cui alle lettere da a) a g) del comma 10, sino a raddoppiare il valore massimo.

12. I proventi degli anzidetti diritti di segreteria sono a vantaggio esclusivamente degli enti locali.

omissis

omissis

(4) La presente lettera è stata così sostituita dall'art. 4, D.L. 5/10/1993, n. 398 convertito con modificazioni dalla legge 4/12/93, n. 493 come sostituito dall'art. 2, co. 60, della legge 23/12/96, n. 662.

(5) La presente lettera è stata così modificata dall'art. 1 della legge di conversione 19/03/1993, n. 68.

omissis

Allegato A

Dato di partenza

art. 2, co. 60, punto 19, legge 23/12/96, n. 662
aggiornamento in ragione del 75% dell'indice ISTAT

Importo da aggiornare

€ 0,52

	dell'anno		all'anno	% ISTAT	75% ISTAT	aggiornamento
	1995		1996	3,90%	2,93%	€ 0,54
	1996		1997	1,70%	1,28%	€ 0,55
	1997		1998	1,80%	1,35%	€ 0,56
	1998		1999	1,60%	1,20%	€ 0,57
	1999		2000	2,60%	1,95%	€ 0,58
	2000		2001	2,70%	2,03%	€ 0,59
	2001		2002	2,40%	1,80%	€ 0,60
	2002		2003	2,50%	1,88%	€ 0,61
	2003		2004	2,00%	1,50%	€ 0,62
	2004		2005	1,60%	1,20%	€ 0,63
	2005		2006	2,20%	1,65%	€ 0,64
	2006		2007	1,50%	1,13%	€ 0,65
	2007		2008	2,90%	2,18%	€ 0,66
	2008		2009	1,50%	1,13%	€ 0,67
	2009		2010			
	2010		2011			
	2011		2012			

AGGIORNAMENTO NEL CASO DI INCREMENTO ISTAT ULTIMO PERIODO NON DISPONIBILE

ULTIMO AGGIORNAMENTO UFFICIALE		€ 0,67
ULTIMO DATO ISTAT DISPONIBILE MESE 12/2009	1,00%	€ 0,75

PERIODO IN OSSERVAZIONE

dal mese	dell'anno	al mese	dell'anno	mesi	incremento % corrisp.
12	2008	12	2009	12	€ 0,75

IMPORTO AGGIORNATO AL 31/12/2009

€ 0,67

La percentuale di incremento pari al 75% dell'indice ISTAT risulta quindi pari al **12,97 per cento**.

Allegato B

Tariffe base aggiornate con ISTAT

L'aggiornamento viene effettuato in arrotondamento per eccesso, per gli importi utilizzati nell'attuale tariffario

Importi	Incremento 75% ISTAT	Importo tariffa in €	Importo proposto
L. 10.000	12,97%	€. 5,90	€ 10,00
L. 20.000	12,97%	€. 11,70	€ 15,00
L. 30.000	12,97%	€. 17,50	€ 20,00
L. 40.000	12,97%	€. 23,40	€ 25,00
L. 50.000	12,97%	€. 29,20	€ 30,00
L. 60.000	12,97%	€. 35,00	€ 35,00
L. 70.000	12,97%	€. 40,90	€ 45,00
L. 80.000	12,97%	€. 46,70	€ 50,00
L. 90.000	12,97%	€. 52,50	€ 55,00
L. 100.000	12,97%	€. 58,40	€ 70,00
L. 150.000	12,97%	€. 87,60	€ 90,00
L. 200.000	12,97%	€. 116,70	€ 120,00
L. 300.000	12,97%	€. 175,10	€ 200,00
L. 500.000	12,97%	€. 291,80	€ 300,00
L. 700.000	12,97%	€. 408,50	€ 400,00
L. 1.000.000	12,97%	€. 583,50	€ 600,00

ALLEGATI

TABELLA "A" Certificati ed attestati in materia urbanistico - edilizia

TABELLA "B" Autorizzazioni edilizie

TABELLA "C" Denunce di Inizio dell'Attività

TABELLA "C" Permessi di Costruire

TABELLA "D" Autorizzazioni per lottizzazioni e piani di recupero

Allegato D

TABELLA "A"

CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA CERTIFICAZIONI ED ATTESTAZIONI IN MATERIA URBANISTICA ED EDILIZIA

Legge n. 68/93 - art.10, co.10, lett. a) ed f)
da un valore minimo di € 25,00 ad un valore massimo di € 100,00
Articolo 2 del Regolamento

1) Certificati di destinazione urbanistica art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

<i>1.a - Terreno costituito da una sola particella con unica destinazione di P.R.G.</i>	€ 25,00
<i>1.b- Terreni con stessa destinazione di P.R.G. costituiti da più particelle sullo stesso foglio di mappa.</i>	€ 35,00
<i>1.c - Terreni con stessa destinazione di P.R.G. costituiti da più particelle su diversi fogli di mappa.</i>	€ 45,00
<i>1.d - Terreni con diverse destinazioni di P.R.G. ma costituiti da una sola particella.</i>	€ 25,00
<i>1.e - Terreni con diverse destinazioni di P.R.G. costituiti da più particelle ma sullo stesso foglio di mappa.</i>	€ 45,00
<i>1.f - Terreni con diverse destinazioni di P.R.G. costituiti da più particelle su diversi fogli di mappa (fino a 3 fogli).</i>	€ 70,00
<i>1.g - Terreni con diverse destinazioni di P.R.G. costituiti da più particelle su diversi fogli di mappa (oltre 3 fogli).</i>	€ 100,00
<i>1.h - Rinnovo certificati (se diritti su originale assolti in base al regolamento).</i>	€ 25,00

2) Certificazioni ed attestazioni in materia urbanistica ed edilizia.

<i>2.a - Inizio, fine, stato di avanzamento dei lavori a qualsiasi titolo assentiti.</i>	€ 20,00
<i>2.b - Caratteristiche delle opere assentite, tipologia non di lusso, zona montana, stato di avanzamento pratica edilizia o di condono.</i>	€ 25,00
<i>2.c - Attestato avvenuto deposito frazionamento.</i>	€ 15,00
<i>2.d - Certificato urbanistico edilizio di cui all'art.8 della legge 25/3/82,n.94.</i>	€ 60,00
<i>2.e - Certificazioni o attestazioni non ricomprese nei punti precedenti.</i>	€ 30,00
<i>2.f - Certificato d'uso dei fabbricati,- agibilità - per ogni unità immobiliare (incluse relative pertinenze e fino ad un massimo di € 600,00).</i>	€ 15,00

NOTE ALLA TABELLA

1 Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del Regolamento i diritti non sono dovuti per i certificati rilasciati allo Stato, al Comune ed agli Enti pubblici.

- 2 Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del Regolamento i diritti non sono dovuti per la realizzazione di opere pubbliche da parte di Enti ed Organismi istituzionalmente competenti.
- 3 Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del Regolamento i diritti sono ridotti del 50% per la realizzazione di interventi di Edilizia Residenziale Pubblica, fermo restando il minimo dovuto di € 25,00

TABELLA "B"

AUTORIZZAZIONI DI CUI ALL'ART. 7 LEGGE 25/3/82, n. 94

Legge n. 68/93 - art.10, co.10, lett. b)

da un valore minimo di € 25,00 ad un valore massimo di € 60,00

Articolo 2 del Regolamento

<i>1) Opere costituenti pertinenze di cui alla legge n. 94/82, art.7, co.2, lett.a).</i>	€ 30,00
<i>2) Opere di demolizione di cui alla legge n. 94/82, art.7, co.2, lett. c).</i>	€ 25,00
<i>3) Interventi di rinterro e scavi che non riguardino la coltivazione di cave e torbiere di cui alla legge n. 94/82, art.7, co.2, lett. c).</i>	€ 30,00
<i>4) Occupazioni di suolo mediante deposito di materiali o esposizione di merci a cielo libero di cui alla legge n. 94/82, art.7, co.2, lett. b.)</i>	€ 30,00
<i>5) Varianti o volture di autorizzazioni di cui ai punti precedenti.</i>	€ 25,00
<i>6) Rinnovi o completamenti (se diritti su titolo originario assolti in base al regolamento).</i>	€ 25,00
<i>7) Autorizzazioni in sanatoria ai sensi degli artt.10 e 13 della legge n. 47/85.</i>	€ 60,00
<i>8) Interventi soggetti ad autorizzazione edilizia non ricompresi nei punti precedenti.</i>	€ 25,00
<i>9) Autorizzazioni per passi carrabili.</i>	€ 30,00

NOTE ALLA TABELLA

- 1 Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del Regolamento i diritti non sono dovuti per la realizzazione di opere pubbliche da parte di Enti ed Organismi istituzionalmente competenti.
- 2 Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del Regolamento i diritti sono ridotti del 50% per la realizzazione di interventi di Edilizia Residenziale Pubblica, fermo restando il minimo dovuto di € 25,00.
- 3 Ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del Regolamento i diritti sono aumentati del 100% nel caso in cui il richiedente si avvalga della facoltà di richiedere il provvedimento abilitativo in luogo del procedimento di asseverazione (DIA), fermo restando il massimo dovuto di € 60,00.

TABELLA "C"

AUTORIZZAZIONE EDILIZIA E DENUNCIA DI INIZIO DELL'ATTIVITÀ

Legge n. 68/93 - art.10, co.10, lett. c) aggiornato con modifiche introdotte dalla legge n. 493/93, art. 4, co. 19 come modificata con legge n. 662/96, art. 2, co. 60
da un valore minimo di € 50,00 ad un valore massimo di € 100,00
Articolo 2 del Regolamento

1) <i>Opere di manutenzione straordinaria; restauro e risanamento conservativo anche quando non eseguibili con Denuncia di Inizio dell'Attività.</i>	€ 80,00
2) <i>Recinzioni, mura di cinta e cancellate anche quando non eseguibili con Denuncia di Inizio dell'Attività.</i>	€ 100,00
<i>Opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni ovvero in manufatti che alterino la sagome dell'edificio per modifiche introdotte con legge n. 493/93, art. 4, co. 19 come modificata con legge n. 662/96, art. 2, co. 60.</i>	esente ai sensi della legge n. 493/93, art. 4, co. 19 come modificato con legge n. 662/96, art. 2, co. 60
3) <i>Aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria anche quando non eseguibili con Denuncia di Inizio dell'Attività.</i>	€ 50,00
4) <i>Opere interne di singole unità immobiliari che <u>non</u> comportino variazione d'uso o incremento superfici – quando non eseguibili con Denuncia di Inizio dell'Attività diritti dovuti in base al provvedimento specifico.</i>	€ 60,00
5) <i>Opere interne di singole unità immobiliari che comportino variazione d'uso o incremento superfici – quando non eseguibili con Denuncia di Inizio dell'Attività diritti dovuti in base al provvedimento specifico.</i>	€ 90,00
6) <i>Revisione o installazione impianti tecnologici al servizio di edifici esistenti; realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili sulla base di nuove disposizioni anche quando non eseguibili con Denuncia di Inizio dell'Attività.</i>	€ 60,00
7) <i>Varianti a concessioni edilizie già rilasciate – quando non eseguibili con Denuncia di Inizio dell'Attività diritti dovuti in base al provvedimento specifico.</i>	€ 90,00
8) <i>Parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato o al piano terra del fabbricato anche quando non eseguibili con Denuncia di Inizio dell'Attività.</i>	€ 90,00
9) <i>Procedimenti in sanatoria – I diritti sono dovuti in misura doppia di quanto previsto ai punti precedenti fino ad un massimo di € 200,00.</i>	

NOTE ALLA TABELLA

- 1 Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del Regolamento i diritti sono ridotti del 50% per la realizzazione di interventi di Edilizia Residenziale Pubblica, fermo restando il minimo dovuto di € 50,00.
- 2 Ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del Regolamento i diritti sono aumentati del 100% nel caso in cui il richiedente si avvalga della facoltà di richiedere il provvedimento abilitativo in luogo del procedimento di asseverazione (DIA), fermo restando il massimo dovuto di € 100,00.

TABELLA "D"

PERMESSI DI COSTRUIRE

Legge n. 68/93 - art.10, co 10, lett. g)
da un valore minimo di € 30,00 ad un valore massimo di € 600,00
Articolo 2 del Regolamento

1) Interventi con qualsiasi destinazione d'uso ed in tutte le zone omogenee previste dal P.R.G. vigente escluse quelle produttive (zone "D"; zone "E" limitatamente agli accessori)

<i>1.a - Interventi, anche in variante, senza modifica o incremento dei parametri urbanistici – escavazione pozzi irrigui ad uso domestico - Volture - Proroghe o interventi di completamento - Rinnovi (se diritti su titolo originario assolti in base al regolamento).</i>	€ 60,00
<i>1.b - Interventi senza incrementi di SUC ma con modifica parametri urbanistici (variazione della destinazione d'uso, incremento superfici). - Interventi con incrementi di SUC, anche in variante, fino a 30 mq.</i>	€ 120,00
<i>1.c - Nuove costruzioni, ampliamenti, sopraelevazioni della consistenza da 30,01 mq. a 160 mq. di SUC (qualora siano previsti contestualmente interventi di cui ai punti 1.a e 1.b non sono dovuti ulteriori diritti).</i>	€ 180,00
<i>1.d - Nuove costruzioni, ampliamenti, sopraelevazioni della consistenza da 160,01 mq. a 310 mq. di SUC (qualora siano previsti contestualmente interventi di cui ai punti 1.a e 1.b non sono dovuti ulteriori diritti).</i>	€ 300,00
<i>1.e - Nuove costruzioni, ampliamenti, sopraelevazioni della consistenza da 310,01 mq. a 630 mq. di SUC (qualora siano previsti contestualmente interventi di cui ai punti 1.a e 1.b non sono dovuti ulteriori diritti).</i>	€ 400,00
<i>1.f - Nuove costruzioni, ampliamenti, sopraelevazioni della consistenza da 630,01 mq. a 940 mq. di SUC (qualora siano previsti contestualmente interventi di cui ai punti 1.a e 1.b non sono dovuti ulteriori diritti).</i>	€ 600,00
<i>1.g - Nuove costruzioni, ampliamenti, sopraelevazioni della consistenza da 940,01 mq. di SUC in poi.</i>	€ 600,00
<i>1.h – Permessi di Costruire in sanatoria di cui all'art.13 della legge 47/85 - I diritti sono dovuti in misura doppia di quanto previsto ai punti precedenti fino ad un massimo di € 600,00.</i>	

NOTE ALLA TABELLA

- 1 Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del Regolamento i diritti non sono dovuti per la realizzazione di opere pubbliche da parte di Enti ed Organismi istituzionalmente competenti.
- 2 Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del Regolamento i diritti sono ridotti del 50% per la realizzazione di interventi di Edilizia Residenziale Pubblica, fermo restando il minimo dovuto di € 30,00.
- 3 Ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del Regolamento i diritti sono ridotti del 50% per la realizzazione di interventi posti in essere da soggetti aventi la qualifica di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale, fermo restando il minimo di € 30,00.

segue **TABELLA “D”**

PERMESSI DI COSTRUIRE

Legge n. 68/93 - art.10, co 10, lett. g)

da un valore minimo di € 60,00 ad un valore massimo di € 600,00

Articolo 2 del Regolamento

2) Interventi con qualsiasi destinazione d'uso nelle zone omogenee di tipo “D” e limitatamente agli accessori nelle zone “E” previste dal P.R.G. vigente.

<i>2.a - Interventi, anche in variante, senza modifica o incremento dei parametri urbanistici - Volture - Proroghe o interventi di completamento - Rinnovi (se diritti su titolo originario assolti in base al regolamento).</i>	€ 60,00
<i>2.b - Interventi senza incrementi di SUC ma con modifica parametri urbanistici (variazione della destinazione d'uso) - Interventi con incrementi di superficie, anche in variante, fino a 100,00 mq.</i>	€ 120,00
<i>2.c - Nuove costruzioni, ampliamenti, sopraelevazioni della consistenza da 100,01 mq. a 500,00 mq. di SUC (qualora siano previsti contestualmente interventi di cui ai punti 2.a e 2.b non sono dovuti ulteriori diritti).</i>	€ 180,00
<i>2.d - Nuove costruzioni, ampliamenti, sopraelevazioni della consistenza da 500,01 mq. a 1.000,00 mq. di SUC (qualora siano previsti contestualmente interventi di cui ai punti 2.a e 2.b non sono dovuti ulteriori diritti) .</i>	€ 300,00
<i>2.e - Nuove costruzioni, ampliamenti, sopraelevazioni della consistenza da 1.000,01 mq. a 2.000,00 mq. di SUC (qualora siano previsti contestualmente interventi di cui ai punti 2.a e 2.b non sono dovuti ulteriori diritti).</i>	€ 400,00
<i>2.f - Nuove costruzioni, ampliamenti, sopraelevazioni della consistenza da 2.000,01 mq. a 3.000,00 mq. di SUC (qualora siano previsti contestualmente interventi di cui ai punti 2.a e 2.b non sono dovuti ulteriori diritti).</i>	€ 600,00
<i>2.g - Nuove costruzioni, ampliamenti, sopraelevazioni della consistenza da 3.000,01 mq. di SUC in poi.</i>	€ 600,00
<i>2.h - Permessi di Costruire in sanatoria di cui all'art.13 della legge n. 47/85 - I diritti sono dovuti in misura doppia di quanto previsto ai punti precedenti fino ad un massimo di € 600,00.</i>	

NOTE ALLA TABELLA

- 1 Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del Regolamento i diritti non sono dovuti per la realizzazione di opere pubbliche da parte di Enti ed Organismi istituzionalmente competenti.
- 2 Ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del Regolamento i diritti sono ridotti del 50% per la realizzazione di interventi posti in essere da soggetti aventi la qualifica di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale, fermo restando il minimo di € 60,00.

TABELLA "E"

1) AUTORIZZAZIONI PER L'ATTUAZIONE DI PIANI DI RECUPERO

Legge n. 68/93 - art.10, co 10, lett. d)
da un valore minimo di € 100,00 ad un valore massimo di € 600,00
Articolo 2 del Regolamento

2) AUTORIZZAZIONI PER LA LOTTIZZAZIONE DI AREE

Legge 68/93 - art.10, co 10, lett. e)
da un valore minimo di € 100,00 ad un valore massimo di € 600,00
Articolo 2 del Regolamento

<i>1.a - Piani di recupero di iniziativa privata nelle zone di recupero di cui all'art.27 della legge n. 457/78 escluse le zone omogenee "A" previste dal P.R.G. vigente.</i>	€ 100,00
<i>1.b - Piani di recupero di iniziativa privata nelle zone omogenee di tipo "A" previste dal P.R.G. vigente.</i>	€ 100,00
<i>1.c - Varianti a piani di recupero in qualsiasi zona.</i>	€ 100,00
<i>2.a - Piani di lottizzazione con previsioni insediative fino a 10.000 mq. di SUC nelle zone di tipo "D" e fino a 1.560 mq di SUC nelle altre zone omogenee.</i>	€ 300,00
<i>2.b - Piani di lottizzazione con previsioni insediative da 10.000,01 mq. fino a 20.000 mq. di SUC nelle zone di tipo "D" e da 1.560,01 mq. fino a 3.120 mq. di SUC nelle altre zone omogenee.</i>	€ 400,00
<i>2.c - Piani di lottizzazione con previsioni insediative oltre 20.000,01 mq. di SUC nelle zone di tipo "D" e oltre 3.120,01 mq. di SUC nelle altre zone omogenee.</i>	€ 600,00
<i>2.d - Varianti a piani di lottizzazione in qualsiasi zona.</i>	€ 100,00

NOTE ALLA TABELLA

- 1 Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del Regolamento i diritti non sono dovuti per la realizzazione di opere pubbliche da parte di Enti ed Organismi istituzionalmente competenti.
- 2 Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del Regolamento i diritti sono ridotti del 50% per la realizzazione di interventi di Edilizia Residenziale Pubblica, fermi restando i minimi dovuti.



Il Presidente : Dà la parola all'Ass. Mesca.

L'Ass. Mesca : Fa presente che questo adeguamento è necessario per allineare i diritti di Segreteria, fermi al 2005, all'Istat, e per aggiornarli al diverso sistema dei permessi di costruire. Il maggior gettito che dovrebbe derivare da questo adeguamento dovrebbe essere di circa 7.000 euro.

Cons. Montoni Carlo : E' vero che è un adeguamento Istat, ma non è opportuno farlo in un momento come questo, con l'edilizia ferma, e la crisi; è comunque una cosa che non aiuta chi si accinge a fare lavori edilizi.

Cons. Menghini : E' un aumento che va fatto, lo capisce, ed è anche modico in fondo; per questo si asterrà e non voterà contro. Chiede però di non esagerare con gli aumenti. Comunque vuole far notare che si predica sempre, a tutti i livelli, di eliminare la burocrazia, ma ormai la DIA, che doveva semplificare, è come la concessione edilizia di una volta.

Presidente : Fa presente che l'adeguamento Istat è un obbligo di legge, ed è quattro anni che non era fatto.

(**Entra il Cons. Gelmetti**)

Pone quindi a votazione il punto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con delibera di C. C. n. 57 dell'11.12.1992 si approvava il Regolamento per il pagamento dei diritti di segreteria di spettanza totale dell'ente, e che le allegate tabelle "A" e "B" erano state predisposte secondo quanto stabilito dal D.L. 19 Novembre 1992, n. 440;

RICORDATO che successivo atto di C.C. n. 55 del 03.10.1995 sono state approvate le modifiche allo stesso regolamento;

VISTO il D.L. 18.01.1993, n. 8 convertito, con modificazioni, in Legge n. 68 del 19.03.1993;

CONSIDERATA la necessità di effettuare ulteriori aggiornamenti delle Tariffe per la riscossione dei diritti di segreteria istituiti dall'articolo 10, comma 10, della n. 68/93 di conversione del D.L. n. 398/93 e successive modificazioni;

EFFETTUATI gli aggiornamenti ISTAT come da allegati A e B;

VISTE le allegate proposte di aggiornamento delle tariffe (Tabelle A, B, C, D ed E) per l'incremento ISTAT, con arrotondamenti dell'importo dei diritti;

VISTO il PEG ;

ACQUISITI ai sensi dell'articolo 49, primo comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267:

- Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile dell'Area Tecnica geom. Carlo Restani;

- Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile da parte del responsabile dell'area Economico-Finanziaria Piero Ugolini;

CON l'astensione dei Consiglieri Menghini, Montoni Carlo e Murasecco, ed i voti favorevoli dei restanti, resi in forma palese,

DELIBERA

1. Di approvare le modifiche alle tariffe dei diritti di segreteria di spettanza esclusiva dell'Ente predisposte dal Responsabile dell'Area Tecnica, le cui tabelle si allegano alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, dando atto che le tariffe finali sono quelle di cui all'allegato D;

2. Di stabilire che le tariffe di cui all'allegato D entreranno in vigore con l'esecutività del presente atto, fatto salvo quanto previsto nel Regolamento circa la fattispecie del pagamento dei diritti avvenuto prima di tale data nelle more del rilascio del provvedimento;

3. Di disporre che, ai sensi dell'art. 30 - comma 1 lettera b) - dello Statuto Comunale, per il presente atto è Responsabile del procedimento il Responsabile dell'Area Tecnica Geom. Carlo Restani.

- Con separata votazione con l'astensione dei Consiglieri Menghini, Montoni Carlo e Murasecco, ed i voti favorevoli dei restanti, resi in forma palese;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del D.Lgs. 267/2000, art.134, comma 4.

.....
Il sottoscritto Responsabile del Servizio interessato in ordine alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica.

**IL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA
(Geom. Carlo RESTANI)**

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria in ordine alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile.

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Piero UGOLINI)**

IL SEGRETARIO COMUNALE
CARELLA ANTONIO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
SILVESTRI PAOLO

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

Viene pubblicata all'Albo Pretorio r.g. n. 0 per quindici giorni consecutivi dal 13-05-2010 al 28-05-2010, come prescritto dall'art. 124, comma 1.

[S] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile;

Castel Ritaldi, li 13-05-2010.

IL RESPONSABILE
DELL'AREA SEGRETERIA/AA.GG.
RAIO ROBERTO

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

E' stata affissa all'Albo Pretorio r.g. n. 0 per quindici giorni consecutivi dal 13-05-2010 al 28-05-2010.

E' divenuta esecutiva il giorno 30-04-2010:

[S] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo (art. 134, comma 3).

Castel Ritaldi, li 30-04-2010.

IL RESPONSABILE
DELL'AREA SEGRETERIA/AA.GG.
RAIO ROBERTO